

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

560° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
2 ^a - Giustizia	»	9
5 ^a - Bilancio	»	41
6 ^a - Finanze e tesoro	»	44
7 ^a - Istruzione	»	49
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	58

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	Pag.	3
--	------	---

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia	Pag.	62
--------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	64
--	------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

60^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
AZZOLLINI

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco, accompagnato dal ragioniere generale dello Stato professor Grilli, dal professor Garibaldi e dai dottori Caputi, Scalera e Ceravolo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista; ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del Ministro dell'economia e delle finanze sull'attuazione di talune norme della legge finanziaria per il 2005 con particolare riferimento alle disposizioni in materia di limitazione delle spese e dell'utilizzo dei Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per spese imprevedute, nonché sugli interventi correttivi correlati all'emersione delle eccedenze di spesa

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente AZZOLLINI fa presente che, a causa di imminenti votazioni presso l'altro ramo del Parlamento, i membri della Commissione bilancio della Camera dei deputati sono impossibilitati a partecipare all'odierna audizione in seduta congiunta. Propone, quindi, ove il ministro Siniscalco manifesti la propria disponibilità in tal senso, di svolgere nella seduta odierna la parte introduttiva dell'audizione, con le relazioni del Ministro e del Ragioniere generale dello Stato, rinviando il relativo dibattito ed il seguito dell'audizione congiunta ad altra seduta, da svolgersi quanto più tempestivamente, in data da concordare con la Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Ricorda, inoltre, di aver trasmesso una nota, d'intesa con il Presidente della Commissione bilancio della Camera, volta a chiedere al Ministro di rispondere, in occasione della presente audizione, a taluni quesiti in merito ad ulteriori profili applicativi della legge finanziaria 2005, oltre a quello dell'attuazione delle disposizioni in materia di limitazione delle spese.

Dopo che il ministro SINISCALCO ha espresso la propria disponibilità ad intervenire per il prosieguo dell'audizione in una successiva seduta, le Commissioni congiunte convengono con la proposta del Presidente.

Il ministro SINISCALCO e il Ragioniere generale dello Stato GRILLI svolgono quindi un'ampia relazione sui temi oggetto della procedura informativa.

A taluni brevi quesiti dei senatori MORANDO (*DS-U*) e PIZZINATO (*DS-U*), replicano il ministro SINISCALCO ed il Ragioniere generale dello Stato GRILLI.

Il seguito dell'audizione viene, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

497^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) *Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)*

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 35. Esso consta di 15 articoli più uno per l'entrata in vigore e riguarda una pluralità di materie e settori nei quali si interviene per realizzare una serie di azioni per lo sviluppo economico, sociale e territoriale del Paese.

Riservandosi di svolgere una più approfondita lettura del provvedimento, dà conto del contenuto delle singole disposizioni e dei relativi presupposti di necessità e urgenza.

L'articolo 1 mira al rilancio del sistema portuale italiano, eliminando duplicazioni di controlli e prevedendo certificazioni alternative, e rafforza i controlli nei passaggi intracomunitari di veicoli. Al fine di contrastare la contraffazione, viene limitata l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione di prodotti recanti false indicazioni. Lo stesso articolo reca misure volte a disincentivare – con l'esclusione da benefici di legge – le imprese interessate a fenomeni di delocalizzazione, favorendo il rientro in Italia di quelle che abbiano realizzato all'estero proprie strutture produttive.

A suo giudizio, si tratta di misure particolarmente urgenti, visto il moltiplicarsi di situazioni di crisi, che hanno già provocato la perdita di molti posti di lavoro, e la sleale concorrenza da parte di alcuni operatori.

Ricorda che l'articolo 2, modificando la legge fallimentare, introduce una nuova disciplina delle esenzioni dalla revocatoria e dispone nel senso che il concordato preventivo diviene uno strumento per risolvere la crisi dell'impresa, anche con accordi stragiudiziali. In materia di libere professioni, stabilisce, inoltre, che qualora l'abilitazione professionale sia il requisito per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore deve iscriversi ai relativi albi professionali. In proposito, mentre ritiene utili le norme che modificano la legge fallimentare, perché realizzano strumenti appropriati per superare le crisi aziendali, si riserva di svolgere una valutazione più approfondita sui motivi di necessità e urgenza circa l'obbligo dell'iscrizione agli albi professionali. Sotto tale profilo, suscitano qualche perplessità, a suo giudizio, anche i commi 6, 7 e 8.

Sottolinea che l'articolo 3 amplia le ipotesi di attività che possono essere svolte senza chiedere licenze o autorizzazioni, escludendo dalla liberalizzazione, però, alcuni atti imposti dalla normativa comunitaria e atti di amministrazioni che tutelano particolari interessi (difesa, pubblica sicurezza, salute, patrimonio culturale). L'amministrazione non potrà chiedere informazioni o certificati già in suo possesso e si attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie nell'applicazione delle suddette norme. Altri commi prevedono modalità semplificate per la registrazione dei veicoli al PRA e introducono un servizio gratuito nonché un ampliamento delle categorie di soggetti legittimati all'autenticazione della sottoscrizione per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati. Anche l'articolo 3, a suo avviso, è particolarmente utile e urgente nella prima parte, mentre suscita qualche perplessità il servizio gratuito citato e il rinvio a un atto non regolamentare per la disciplina delle sue concrete modalità applicative.

L'articolo 4 prevede alcune modifiche alla legge finanziaria 2005 in materia di contrasto di atti illeciti, di comunicazione di cessione di fabbricati, di rideterminazione della rendita catastale di immobili costruiti per attività industriali; norme urgenti, a suo giudizio, per porre rimedio ad alcune anomalie.

Osserva quindi che l'articolo 5 mira ad accelerare la spesa per investimenti a valere sui finanziamenti erogati dal CIPE; una quota del fondo per le aree sottoutilizzate è destinata alla qualificazione e al miglioramento delle dotazioni delle infrastrutture delle città e delle aree metropolitane. Altri commi mirano ad accelerare la realizzazione di opere ritenute strategiche e urgenti.

L'articolo 6 riserva una quota pari ad almeno il 30 per cento del fondo rotativo per investimenti a sostegno di attività di ricerca e sviluppo delle imprese. Oltre a fissare le priorità dell'utilizzo, prevede la costituzione del CIPE in comitato dello sviluppo e in comitato per l'attrazione delle risorse, allo scopo di attrarre investimenti esteri, consolidare la presenza delle imprese estere in Italia e richiamare utenti stranieri e ricercatori.

Dà conto, quindi, dell'articolo 7. Esso prevede che in tutte le aree sottoutilizzate e finanziate dal CIPE possono utilizzarsi gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga. Una norma, a suo avviso, urgente e necessaria anche per contrastare la diffusione di apparecchi irregolari o illegali e per il controllo dei sistemi di gestione del gioco.

L'articolo 8 favorisce nuove relazioni tra banca e impresa, ed è, a suo giudizio, particolarmente urgente in vista di Basilea 2 e a fronte della attenuazione degli interventi del credito per lo sviluppo delle imprese. La disposizione opera attraverso patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area a favore di imprese con capacità di restituzione e di reddito.

L'articolo 9 prevede l'erogazione di crediti d'imposta per le spese sostenute in studi e consulenze per le piccole e medie imprese e un premio di concentrazione, utilizzabile come credito d'imposta, mentre l'articolo 10 interviene nel settore dell'agricoltura estendendo alle cooperative di trasformazione alcuni benefici già previsti per gli agricoltori. In particolare, agevolazioni in materia di IVA e di imposte alla produzione di alcool e birra e la rimodulazione delle accise, nonché l'introduzione del contratto di distretto. Si tratta, a suo parere, di azioni urgenti che fra l'altro, favoriscono un migliore accesso dei prodotti italiani nei mercati internazionali.

Illustra quindi l'articolo 11, che stanziava risorse per il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale a rischio e autorizza Sviluppo Italia S.p.A. ad acquistare quote di imprese che presentano nuovi programmi di sviluppo. Modifica, inoltre, la struttura e l'operatività del fondo di garanzia delle imprese artigiane e proroga l'applicazione di condizioni favorevoli per la fornitura di energia elettrica alle imprese interessate da processi di sviluppo e relative alla produzione di alluminio e altri materiali in alcune zone della Sardegna.

L'articolo 12 mira a rafforzare e a rilanciare il settore turistico, stanziando fondi, istituendo un comitato nazionale per il turismo e trasformando l'ENIT in agenzia.

All'articolo 13, al fine di garantire tempestivamente l'attuazione delle deleghe in materia di previdenza complementare e in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, si prevedono: l'elevazione della misura e della durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione, nuove concessioni o proroghe di ammortizzatori sociali nel caso di crisi gestite con accordi governativi, sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori in mobilità, incentivi per trasferimenti di lavoratori e altri provvedimenti volti a favorire il riassorbimento di lavoratori, in conseguenza di crisi aziendali.

Infine l'articolo 14 introduce la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dei soggetti all'imposta sulle società delle liberalità in denaro o in natura erogate alle ONLUS, come pure a favore di università, enti di ricerca e parchi.

In conclusione, pur riscontrando motivi di urgenza e necessità in gran parte delle disposizioni, il relatore si riserva di integrare la relazione in una prossima seduta e di avanzare una proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) apprezza la decisione del Governo di suddividere le misure del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale in modo da distribuirle in due strumenti normativi distinti, in ragione delle loro caratteristiche di urgenza.

Riservandosi di esprimere un giudizio più articolato circa l'urgenza e la necessità di tutte le disposizioni comprese nel decreto-legge n. 35, osserva che la presentazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge al Senato della Repubblica e del disegno di legge che comprende le altre misure del Piano alla Camera dei deputati potrebbe presentare taluni inconvenienti, poiché non sarebbe possibile un eventuale trasferimento di singole disposizioni dall'uno all'altro provvedimento in base a motivi di opportunità.

Una volta che il Governo ha conseguito l'obiettivo politico di presentare un Piano di azione unitario – in merito al quale si riserva di esprimere una valutazione più approfondita – a suo avviso, si dovrebbero individuare le procedure parlamentari più idonee per assicurare un *iter* celere e un risultato normativo coerente.

Il presidente PASTORE ricorda la questione da lui posta all'attenzione del Presidente del Senato relativamente al disegno di legge n. 3186 (legge annuale di semplificazione per il 2005) il cui esame da parte della Commissione è quasi completato. Ciò, a suo avviso, dovrebbe indurre a stralciare alcune disposizioni del decreto-legge e del disegno di legge in cui si articola il citato Piano di azione presentato dal Governo, facendole confluire nel testo del disegno di legge n. 3186, se e in quanto vertano su materie tipiche della legge di semplificazione.

Il sottosegretario VEGAS, riservandosi di intervenire in replica al termine del dibattito sulla proposta che sarà formulata dal relatore, ricorda che l'unitarietà normativa del Piano non è compromessa dall'adozione di due strumenti legislativi distinti. Non può escludersi che in una fase successiva dell'*iter* le due iniziative legislative vengano a essere esaminate dallo stesso ramo del Parlamento e si realizzi l'auspicata armonizzazione; né dovrebbe escludersi, a suo avviso, che alcune disposizioni del disegno di legge n. 3186 possano essere trasferite nel testo del decreto-legge n. 35, in modo da assicurarne la tempestiva entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

456^a Seduta (1^a antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.**La seduta inizia alle ore 8,30.**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA ODIERNA*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della seconda seduta antimeridiana odierna sarà integrato dalla discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2958-B, recante «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri».

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 406, 621, 653, 1131, 1183, 1241 IN MATERIA DI USI CIVICI

Il senatore MANFREDI (FI) chiede al presidente Antonino Caruso di assumere tutte le iniziative necessarie affinché venga ripreso quanto prima l'esame dei disegni di legge nn. 406 e abbinati in tema di usi civici, assegnati in sede referente alle Commissioni riunite giustizia e ambiente.

Dopo aver brevemente ricordato l'*iter* fin qui svoltosi per i predetti disegni di legge, il senatore Manfredi rileva altresì che, in occasione della ripresa dell'esame, potrebbe valutarsi la possibilità di proseguire ulteriormente l'esame degli stessi in sede di comitato ristretto con l'obiettivo di pervenire in tempi brevi alla conclusione dell'*iter*, trattandosi di un'iniziativa legislativa che corrisponde ad attese ampiamente diffuse nel Paese.

Il senatore LEGNINI (DS-U) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Manfredi, sottolineando anch'egli come la revisione della disciplina vigente in materia di usi civici corrisponda ad un'esigenza reale e diffusa.

Il presidente Antonino CARUSO prende atto della richiesta dei senatori Manfredi e Legnini e assicura che si farà carico di prendere gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione ambiente allo scopo di riprendere quanto prima l'esame dei menzionati disegni di legge.

La seduta termina alle ore 8,40.

457^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(2958-B) Deputato KESSLER ed altri (I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). – *Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, ai sensi dell'art. 104 del Regolamento, la discussione sarà limitata alle sole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

La Commissione conviene poi, su proposta del PRESIDENTE, di assumere a base della discussione il testo già definito in sede referente per il disegno di legge in titolo, testo che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore, senatore BOBBIO (AN), riferisce sull'unica modifica apportata in sede referente rispetto al testo licenziato in seconda lettura dalla Camera dei deputati, evidenziando come la Commissione abbia scelto di reintrodurre l'articolo 4 del testo originariamente approvato dal Senato, poi soppresso dalla Camera dei deputati, con una leggera modifica per quanto riguarda il comma 4 di tale articolo, che nel testo in esame figura ora come articolo 3-bis. La Commissione ha infatti ritenuto che l'individuazione del Ministro della giustizia come autorità centrale competente alla ricezione e alla trasmissione dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ad essi relativa costituisca un profilo irrinunciabile nell'assetto complessivo del disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale e non essendovi richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione degli articoli, limitatamente all'articolo aggiuntivo introdotto nel corso dell'esame in sede referente e agli articoli che risultano modificati dalla Camera dei deputati.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sull'articolo 3-*bis* evidenziando le perplessità della sua parte politica rispetto ad una soluzione che affida un ruolo centrale al Ministro della giustizia e che in tal modo rischia di determinare ritardi burocratici nello svolgimento delle pratiche relative alla cooperazione giudiziaria, in contrasto con la finalità perseguita dalla decisione-quadro in tema di mandato d'arresto, e di consentire potenzialmente un governo politico dei modi e dei tempi della cooperazione giudiziaria. Dopo aver ricordato il voto della Lega che ha determinato, in occasione dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la soppressione dell'articolo 4 che ora viene sostanzialmente reintrodotta, ritiene che ad una più attenta valutazione tale voto, accolto in un primo tempo con favore, dalla sua parte politica abbia determinato un intralcio, certo non casuale, all'approvazione dell'iniziativa in contrasto con l'interesse dell'Italia. Pur mantenendo perplessità e contrarietà su molti punti dell'articolato giuridico comunque indispensabile varare al più presto l'iniziativa in titolo. Ragione per cui ribadisce il voto di astensione del suo Gruppo.

Il relatore BOBBIO (*AN*), riferendosi alle perplessità manifestate dal senatore Dalla Chiesa, invita a porre attenzione sul fatto che non si è semplicemente in presenza di un provvedimento in materia di cooperazione giudiziaria, tra Stati dell'Unione europea quanto di un pesante intervento sulla sovranità nazionale realizzato in nome dei principi superiori dell'unificazione europea. In considerazione di ciò appare giustificata la previsione contenuta nell'articolo 3-*bis*, risultando necessario che i rapporti fra Stati in materia di giustizia si svolgano mediante il tramite del Ministro della giustizia che potrà continuamente interagire con autorità governative di pari rango. Riferendosi quindi al comma 4 dell'articolo 3-*bis*, nella nuova formulazione proposta rispetto all'articolo 4 approvato dal Senato in prima lettura, sottolinea i presupposti ora richiesti affinché le autorità giudiziarie possano cooperare tra loro nell'ambito della condizione di reciprocità. In particolare la limitazione della corrispondenza diretta fra autorità giudiziarie ai soli casi in cui la stessa sarà consentita da specifici accordi internazionali è giustificata dall'esigenza di evitare rapporti diretti tra autorità giudiziarie non mediati da una precedente iniziativa dell'autorità governativa, rispetto ad un ambito che, esprimendo un momento di limitazione della sovranità dello Stato, rende necessaria una valutazione a monte operata con l'adesione all'accordo internazionale.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) annuncia un voto di astensione del suo Gruppo espresso sulla base delle medesime considerazioni svolte dal senatore Dalla Chiesa alle quali rinvia.

I senatori CIRAMI (*UDC*) e GUBETTI (*FI*), a nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano il voto favorevole sull'articolo 3-*bis* che, posto ai voti, è approvato.

Senza discussione, sono quindi posti ai voti e, in esito a distinte votazioni, approvati gli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) dichiara il suo voto contrario sull'articolo 16, con specifico riferimento alla sostituzione dell'espressione «sufficienti indizi» con quella «gravi indizi» voluta dall'altro ramo del Parlamento. Esprime al riguardo forti perplessità su una modificazione che più che avere riflessi dal punto di vista operativo avrà forti implicazioni di ordine concettuale esprimendo il reale atteggiamento dell'Italia nei confronti della cooperazione voluta dalla decisione-quadro in titolo. Si tratta di un elemento che rafforza quel filtro posto dall'ordinamento nazionale all'esecuzione dei provvedimenti emanati dalle autorità giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione e ciò in senso contrario ad uno spirito di reale cooperazione.

Dopo che il senatore LEGNINI (*DS-U*) ha dichiarato un voto conforme a quello espresso dal senatore Dalla Chiesa, posto ai voti è approvato l'articolo 16.

Senza discussione, sono altresì approvati, con distinte votazioni, gli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35 e 39.

Si passa quindi alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, ribadendo orientamenti e valutazioni già espressi nel corso dell'esame. In particolare evidenzia come siano emersi interessi che muovono in direzione contraria allo sviluppo della cooperazione giudiziaria europea ed è altresì emersa una cultura ostile allo sviluppo dei rapporti e delle strategie dirette alla costruzione dell'Unione europea. Si tratta di un atteggiamento contraddittorio seguito dalla maggioranza che si manifesta anche in altri aspetti, diversi da quelli in esame e che evidenzia come l'Europa sia talora vista come una sorta di «camicia di forza che impedisce di compiere con autonomia atti che andrebbero a vantaggio dell'Italia e della sua economia». Riferendosi quindi alla recente polemica sollevata con riferimento al tema dei dazi da introdurre nei confronti di Stati terzi, sottolinea come anche in tal caso viene in rilievo quella medesima visione dell'Europa e dei rapporti fra questa e l'Italia che è, a suo

avviso, assolutamente non condivisibile. In considerazione di ciò il consenso prestato allo svolgimento dell'esame in sede deliberante in Commissione si giustifica solo in relazione all'interesse primario che la legge d'attuazione della decisione-quadro possa entrare al più presto in vigore evitando all'Italia la condizione penosa di essere l'ultimo paese a doversi ancora conformare ad essa. Tale esigenza è stata ritenuta dalla sua parte politica prevalente sull'altra, pur meritevole di apprezzamento, di far sì che il dibattito si svolgesse nella sede più consona e cioè in Aula con il coinvolgimento quindi dell'intero Senato per sottolineare alla più vasta platea la visione e la cultura della maggioranza sopra evidenziate, visione e cultura che trovano purtroppo sempre più autorevoli sostenitori. Conclude il suo intervento ribadendo, da un lato, la forte contrarietà sull'articolato anche se, alla luce delle considerazioni che precedono, essa si traduce in un voto di astensione anche in relazione al valore che in Senato, come è noto, tale voto riveste.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo esprimendo una posizione estremamente critica sul merito del provvedimento, in considerazione della filosofia che lo ispira e delle modalità che sono state prescelte per dare attuazione alla decisione-quadro. Richiamando le considerazioni del senatore Dalla Chiesa, alle quali aderisce pienamente, argomenta il voto di astensione dal fatto che l'Italia è l'ultimo Stato a recepire la decisione-quadro e dall'esigenza quindi di por fine ad un ritardo del tutto ingiustificato. È questa peraltro la ragione alla base del consenso espresso dal suo Gruppo alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge. Ricorda in proposito che due sono state le modalità seguite dai Stati europei nel dare attuazione alla decisione-quadro. Una prima opzione ha tentato di porre argini alla cooperazione con normative di attuazione che hanno posto filtro sulla base d'Istituti propri dei rispettivi ordinamenti. Secondo un'altra impostazione, seguita da altri Stati, invece, si è privilegiato un approccio di effettiva cooperazione, la qual cosa ha determinato senza dubbio una cessione di talune prerogative conseguendone però un risultato ottimale nell'ottica della piena cooperazione. Questo approccio da ultimo rappresentato è quello preferito dal suo Gruppo anche perché occorre che all'Europa della moneta unica e dell'integrazione economica si accompagni quella dei diritti. È necessario far prevalere il dato della reciproca fiducia fra gli Stati ed è per questo che sarebbe stato necessario conformarsi alla decisione in modo più puntuale di quanto sia stato fatto con il provvedimento in esame che segue invece un approccio minimalista che elude gli obblighi e tende a frapporre ostacoli in linea con un approccio di chiusura.

Il senatore TIRELLI (*LP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'articolato in titolo, sottolineando come il ritardo con il quale l'Italia si appresta a varare la legge di attuazione della decisione-quadro sia il frutto di un atteggiamento responsabile che ha consentito lo spazio necessario per un adeguato approfondimento dei temi in discussione, al fine di

fornire così un risultato migliore avuto riguardo alle pesanti ricadute che il provvedimento avrà per i cittadini. Più in generale la contrarietà è riferita al metodo seguito in questa come in altre occasioni che è quello di partire con una riforma introdotta dall'alto, alla quale poi tutti sono chiamati ad adattarsi, invece di far precedere la stessa da una preventiva armonizzazione degli ordinamenti nazionali. Sarebbe questa la premessa indispensabile per realizzare un'integrazione che avrebbe maggiore probabilità di successo di quella in esame.

Il senatore ZICCONI (*FI*), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che il provvedimento rappresenta il miglior punto di equilibrio possibile tra l'esigenza di adempiere ad obblighi assunti nei confronti dell'Europa e la salvaguardia di alcuni principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale. La difficoltà di realizzare tale equilibrio ha determinato ritardi ai quali si sta tentando di porre rimedio ed in tal senso si pone la decisione di approvare il provvedimento in Commissione nella sede deliberante. Pur ribadendo quindi il voto favorevole senza riserve, evidenzia l'opportunità che l'Italia si adoperi nella fase di adozione degli atti europei per affermare alcuni principi fondamentali dell'ordinamento nazionale apparendo poi difficile poter porre rimedio a decisioni assunte che, a quel punto, finiscono per rivestire carattere vincolante.

Il senatore CIRAMI (*UDC*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo facendo sue le argomentazioni svolte dal senatore ZICCONI (*FI*) e, in particolare, esprimendo apprezzamento per la reintroduzione dell'articolo 4 soppresso dalla Camera e per la conferma della modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 16 che appare in linea con quanto previsto dall'articolo 273 del codice di procedura penale.

Il senatore BUCCIARO (*AN*) dichiara il voto favorevole per il suo Gruppo.

Il relatore BOBBIO (*AN*) sottolinea come l'approvazione del provvedimento costituisca esercizio di quel realismo che il Gruppo della Lega nord dimostra invece, con il suo voto contrario, di non possedere in egual misura, dovendosi inoltre sottolineare la contraddittorietà della scelta effettuata da tale forza politica, atteso che il Ministro della giustizia, leghista, ha fortemente voluto l'approvazione del provvedimento.

Conclude il suo intervento sottolineando come l'essere ultimi nell'approvazione del disegno di legge in titolo deriva forse dal fatto che l'Italia ha qualcosa in più da difendere rispetto agli altri stati europei.

Dopo che la Commissione ha conferito mandato al relatore ad apporare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie, posto ai voti è approvato il disegno di legge nel suo complesso come modificato.

La seduta termina alle ore 9,40.

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2958-B
COMPRESIVO DELL'EMENDAMENTO
ACCOLTO IN SEDE REFERENTE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni)

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione-quadro», relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e 34, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Garanzie costituzionali)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione-quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

3. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione-quadro.

Art. 3.

(Applicazione della riserva parlamentare)

1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione-quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

Art. 3-bis.

(Autorità centrale)

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione-quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. Nei limiti e con le modalità previste da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 22.

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

CAPO I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Art. 4.

(Garanzia giurisdizionale)

1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione

europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 10, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

Art. 5.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna)

1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

- a) identità e cittadinanza del ricercato;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
- c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge;
- d) natura e qualificazione giuridica del reato;
- e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
- f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
- g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Se il mandato di arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 15. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 17 e 18.

3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

- a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
- b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

7. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

Art. 6.

(Casi di doppia punibilità)

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 7.

(Consegna obbligatoria)

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

v) indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

- z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;
- aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;
- bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;
- cc) falsificare mezzi di pagamento;
- dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;
- ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;
- hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;
- ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
- mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

Art. 8.

(Ricezione del mandato di arresto. Misure cautelari)

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 10, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 4. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente

della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 5 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.

6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

Art. 9.

(Inizio del procedimento)

1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 8, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 8 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il

termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 5. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

Art. 10.

(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5.

Art. 11.

(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 10 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

Art. 12.

(Convalida)

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 9 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 8 e 9.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 5.

Art. 13.

(Consenso alla consegna)

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 12, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere

sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

Art. 14.

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione)

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

Art. 15.

(Informazioni e accertamenti integrativi)

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non supe-

riore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 5.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

Art. 16.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 8 e 12. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Art. 17.

(Rifiuto della consegna)

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato lesa con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompa-

tibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;

s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 18.

(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione)

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

Art. 19.

(Concorso di richieste di consegna)

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedi-

mento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

Art. 20.

(Termini per la decisione)

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 13 e 16 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

Art. 21.

(Ricorso per cassazione)

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 13, comma 5, e 16, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

Art. 22.

(Consegna della persona. Sospensione della consegna)

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.

3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.

6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

Art. 23.

(Rinvio della consegna o consegna temporanea)

1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia

stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

Art. 24.

(Divieto di consegna o di estradizione successiva)

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'extradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.

2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 5, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

Art. 25.

(Principio di specialità)

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la

persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 13;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 13.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richiama di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munita di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 17.

Art. 26.

(Transito)

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

CAPO II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Art. 27.

(Competenza)

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Art. 28.

(Emissione del mandato d'arresto europeo)

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 27 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 29.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

Art. 29.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna)

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

- a) identità e cittadinanza del ricercato;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
- c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 27;
- d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
- e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
- f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
- g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

Art. 30.

(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo)

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

Art. 31.

(Principio di specialità)

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 25.

Art. 32.

(Computabilità della custodia cautelare all'estero)

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.

CAPO III

MISURE REALI

Art. 33.

(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni)

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 27 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

Art. 34.

(Sequestro e consegna di beni)

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui all'articolo 35. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

Art. 35.

(Concorso di sequestri)

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 34, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

CAPO IV

SPESE

Art. 36.

(Spese)

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37.

(Obblighi internazionali)

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'extradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

Art. 38.

(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Art. 39.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

645^a Seduta*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che restano da acquisire i chiarimenti del Governo in risposta alle osservazioni svolte dal relatore.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione alle osservazioni sull'articolo 3, precisa che la disciplina recata dal provvedimento in titolo non determina alcuna innovazione sotto il profilo previdenziale rispetto a quella vigente; infatti l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 541 del 2002, non fa alcun riferimento al requisito della subordinazione del rapporto di lavoro. L'INPS ha quindi finora consentito l'iscrizione dei soggetti che svolgono l'attività in questione sia nell'ambito delle gestioni dei lavoratori dipendenti che in quelle dei lavoratori autonomi. In relazione all'articolo 19, recante l'obbligo di deposito dell'Albo di cui all'articolo 15 del provvedimento in titolo e di comunicazione delle nuove iscrizioni o cancellazioni dall'Albo stesso, fa presente che i nuovi compiti previsti, secondo quanto segnalato dal Ministero della giustizia, potranno essere svolti con mezzi e risorse esistenti. Per quanto attiene poi all'articolo 24, recante la copertura finanziaria, conferma che alle spese derivanti

dall'attuazione del provvedimento si farà fronte a valere sulle risorse derivanti dalle quote annuali dei contributi dovuti dagli iscritti all'Albo degli informatori scientifici, la cui misura potrà essere autonomamente determinata dal Consiglio nazionale dei colleghi degli informatori scientifici in relazione al numero degli iscritti ed in modo tale da assicurare l'integrale copertura delle spese medesime. Il meccanismo così configurato consente di escludere l'insorgenza di oneri a carico del bilancio. Infine, sull'articolo 25, comma 2, rileva che non appaiono rinvenibili effetti finanziari a carico della finanza pubblica in quanto le disposizioni si limitano ad attribuire alle Regioni il compito di disciplinare le modalità per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche relativamente al personale dipendente ed a quello convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale. Tale disciplina verrà adottata dalle Regioni nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di formazione del personale sanitario.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) solleva alcune perplessità in merito alla neutralità delle norme ivi previste rispetto alla configurazione del rapporto di lavoro degli informatori scientifici del farmaco. Infatti, ove la costituzione di un Albo dovesse rappresentare un elemento in grado di incidere nei rapporti contrattuali sulle preferenze sulla tipologia di rapporto di lavoro, stante le notevoli differenze nelle aliquote contributive, potrebbero prodursi significativi effetti sulle gestioni previdenziali.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), dopo aver ricordato che le norme previste dal provvedimento violano le direttive comunitarie, fa presente che la stragrande maggioranza degli informatori scientifici del farmaco sono attualmente dipendenti delle società farmaceutiche. Sottolinea, pertanto, che a seguito dell'adozione di tale provvedimento si potranno determinare mutamenti del tipo di rapporto di lavoro a favore di quello autonomo. Per quanto attiene poi all'Albo ritiene improprio che i costi della tenuta dello stesso vengano fatti gravare sui lavoratori.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) non ritiene che le considerazioni testé svolte possano essere condivise, in quanto l'unica novità introdotta dal provvedimento è quella di garantire, attraverso l'Albo, che gli informatori scientifici iscritti siano in possesso di determinare professionalità a tutela dell'attività che svolgono.

Dopo l'intervento del senatore FERRARA (*FI*), volto a rilevare che il provvedimento introduce una regolamentazione più stringente – che peraltro, istituendo un nuovo albo, appare in contrasto con la generale tendenza in materia di riordino della disciplina delle professioni – e che sarebbe auspicabile un approfondimento degli effetti ad esso connessi, prendono la parola i senatori RIPAMONTI (*Verdi-Un*), per far presente che la Commissione di merito sta esaminando il disegno di legge in sede deliberante,

ed il relatore FASOLINO (*FI*) per ribadire che il provvedimento non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, al fine di svolgere i necessari approfondimenti sulla scorta dei chiarimenti offerti dal Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella giornata odierna si terrà alle ore 14, in Senato, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sull'attuazione di talune norme della legge finanziaria per il 2005, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di limitazione delle spese e dell'utilizzo dei Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste, nonché sugli interventi correttivi correlati all'emersione delle eccedenze di spesa.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

265^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Contento e Molgora.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario MOLGORA risponde all'interrogazione n. 3-01906 con la quale gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno promuovere la soppressione o la modifica dell'articolo 1, comma 540, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005): tale norma è intervenuta in ordine ai criteri di valutazione catastale degli opifici, disponendo, con una norma di carattere interpretativo, che per tale tipologia di fabbricati concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale.

In proposito, fa presente che con il decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, riguardante il «Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», è stata disposta la soppressione del citato comma 540 e che, pertanto, tale problematica ha trovato soluzione.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) si dichiara soddisfatto della risposta, rilevando come la norma di cui al comma 540 della legge finanziaria per il 2005, introdotta per apprestare soluzione alla problematica della determinazione della rendita catastale di opifici e immobili, avesse ingenerato ulteriori profili di criticità, ragion per cui ritiene apprezzabile la soppressione della citata disposizione.

In relazione all'interrogazione all'ordine del giorno n. 3-01509 del senatore Eufemi il presidente PEDRIZZI fa sapere che gli Uffici del Ministero hanno testé comunicato l'impossibilità del Sottosegretario delegato a partecipare alla seduta.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) stigmatizza l'ennesimo rinvio dello svolgimento dell'interrogazione da lui presentata, chiedendo al Presidente di compiere una verifica delle ragioni che di fatto impediscono lo svolgimento della procedura informativa.

Il presidente PEDRIZZI esprime sconcerto per quanto verificatosi e prega il Rappresentante del Governo di compiere gli accertamenti del caso trattandosi certamente di una questione di correttezza istituzionale tra Governo e Parlamento. Dichiarando quindi chiusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(2768) GIARETTA ed altri. – *Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. – *Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi*

(3139) MANZIONE ed altri. – *Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi*

(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(3316) RIGONI ed altri. – *Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 marzo scorso.

Il relatore BALBONI (*AN*) illustra i contenuti di un testo unificato predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal sottosegretario Contento circa il numero dei soggetti aventi diritto all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, facendo presente che la proposta è costruita sulla base delle disponibilità finanziarie: per tale motivo, l'articolato prevede una modifica delle provvidenze assegnate rispetto agli originari disegni di legge. In particolare, l'importo dell'assegno sostitutivo, con decorrenza 1° aprile 2005 e quantificato in 900 euro, non viene modificato nel 2006 ed erogato in dodici mensilità; si conferma invece l'adeguamento automatico a partire dal 2007. Il relatore aggiunge, infine, che ulteriori approfondimenti potranno essere compiuti sia sulla scorta del parere della 5a Commissione permanente, sia, soprattutto, valutando gli eventuali emendamenti che dovessero essere presentati.

Il sottosegretario CONTENTO si riserva di esprimere una valutazione della proposta del relatore, anche alla luce della sua portata finanziaria.

Non essendoci richiesta di interventi sul testo elaborato dal relatore, il Presidente propone alla Commissione di fissare per le ore 19 di mercoledì 23 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SALERNO (*AN*) ritiene opportuno che la Commissione approfondisca la tematica degli effetti del frequente ricorso alla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati per quanto concerne il settore industriale italiano, suggerendo a tal fine di procedere all'audizione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) si associa alla richiesta del senatore Salerno, ricordando come tale tematica fosse già emersa nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente i principi contabili internazionali e sottolineando come il fenomeno del ricorso agli strumenti finanziari derivati interessi anche il settore pubblico e quello bancario.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) si associa a propria volta alla proposta del senatore Salerno, rilevando peraltro incidentalmente come la programmata audizione del Ministro dell'economia e delle finanze presso la Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea sia stata più volte procrastinata e non si sia ancora svolta.

Il senatore COSTA (*FI*) condivide la rilevanza della problematica concernente caratteristiche ed effetti degli strumenti finanziari derivati, rappresentando altresì l'opportunità di svolgere l'audizione anche dell'Associazione bancaria italiana.

Il presidente PEDRIZZI ritiene condivisibile la proposta di analizzare la problematica degli effetti sui settori industriale, bancario e pubblico del ricorso agli strumenti finanziari derivati per il finanziamento delle imprese, assicurando che si farà tramite di tale richiesta presso il Ministro dell'economia e delle finanze. Rileva peraltro l'opportunità di limitare la procedura informativa al responsabile politico per conoscere gli orientamenti del Governo.

La seduta termina alle ore 9,30.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2768, 2786, 3139, 3292 E 3316

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e nuove disposizioni
in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

Art. 1.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis*); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare».

2. A decorrere dal 1° aprile 2005 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 900 euro mensili esenti da imposte per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis*) della citata tabella E, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1, della medesima tabella E.

3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Art. 2.

(Adeguamento automatico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 all'assegno sostitutivo di cui all'articolo 1 si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 17.783.550 euro per l'anno 2005 e a 23.711.400 euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007 si provvede: per l'anno 2005, quanto ad euro 17.746.853, utilizzando lo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, per gli anni 2006 e 2007, quanto ad euro 22.746.853, utilizzando lo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e per la restante parte, pari a 36.697 euro per l'anno 2005 e a 964.547 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e previdenza sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Abrogazione di norme)

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogato.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

372^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Giancarlo Albori, segretario SLC CGIL Milano, il signor Alfredo Coppola della RSA SLC CGIL – Teatro alla Scala, il signor Domenico Dentoni, segretario UILCOM UIL Milano, il signor Renato Zambelli, segretario generale FISTel CISL Milano, il signor Maurizio Menegozzo della RSA FISTel CISL – Teatro alla Scala e il signor Sandro Malatesta, segretario FIALS CISAL.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(240) ACCIARINI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»*

(2216) ASCIUTTI. – *Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 luglio 2003.

Il relatore BRIGNONE (LP) ritiene che i tempi siano ormai maturi per la ripresa dell'esame delle iniziative legislative in titolo, avviato da circa due anni, al fine di sua rapida conclusione. In proposito, onde definire un testo unificato dei due disegni di legge, che presentano contenuti prettamente complementari, propone l'istituzione di un Comitato ristretto che possa iniziare ad operare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le festività pasquali, non appena i Gruppi avranno designato i rispettivi membri.

Conviene la Commissione.

Il presidente ASCIUTTI, nell'invitare i Gruppi a designare i rispettivi membri, propone altresì che i lavori del Comitato ristretto siano conclusi entro il 15 aprile prossimo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per il seguito dell'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del Teatro alla Scala di Milano; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: seguito dell'audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del Teatro alla Scala di Milano

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che il maestro Meli è impossibilitato a partecipare ai lavori odierni della Commissione, per il seguito dell'audizione avviata lo scorso 15 marzo. Ha invece dato la sua disponibilità a intervenire martedì prossimo, 22 marzo.

Dà quindi la parola ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del Teatro alla Scala, la cui audizione è stata avviata nella seduta dell'8 marzo scorso, in cui in particolare si erano svolti gli interventi introduttivi ed erano state poste alcune domande e richieste di chiarimento da parte di senatori.

Ha la parola il signor ALBORI, segretario della SLC CGIL di Milano, il quale si sofferma anzitutto sulle vicende che hanno interessato il Teatro alla Scala successivamente all'intervento in Commissione dell'8 marzo scorso. In particolare, egli si sofferma sull'incontro fra le organizzazioni sindacali ed il Sindaco di Milano, sottolineandone il carattere di franchezza e di apertura al confronto. Nel corso dell'incontro, riferisce,

lo stesso Sindaco ha manifestato perplessità nei confronti delle scelte compiute nell'ambito della vicenda scaligera, che a suo dire hanno visto il coinvolgimento di poteri forti; in tale contesto, la revoca dell'incarico del dottor Fontana rappresentava a suo avviso il male minore. Il Sindaco ha dato conto altresì dell'intenzione di affidare al dottor Fontana l'incarico di assessore alla cultura del comune di Milano.

Con specifico riferimento a tale offerta, il signor Albori giudica peraltro singolare che si proponga un incarico così prestigioso proprio a colui al quale è stata revocata la sovrintendenza dell'istituzione scaligera, applicando una procedura che – ai sensi della normativa vigente – presuppone l'esistenza di gravi motivi. Non va del resto dimenticato che un'ampia quota del bilancio, pari al 20-30 per cento, dell'assessorato alla cultura è diretta proprio alla Fondazione Teatro alla Scala.

Nel ribadire che la discussione si caratterizzò comunque per toni bassi e per la disponibilità al confronto, egli informa che il Sindaco diede conto anche della crisi economica, che definì congiunturale, e del consistente disavanzo, pari a 16 milioni di euro (10 dei quali dovrebbero tuttavia essere assorbiti da ulteriori apporti da parte dei fondatori e di altri soggetti).

A conferma di tale disponibilità, ricorda che il Sindaco manifestò l'intenzione di concordare con i sindacati l'istituzione di una commissione con il compito di individuare un direttore artistico, al quale assicurare un adeguato *budget*.

A fronte dell'atteggiamento tenuto in quell'occasione, il signor Albori stigmatizza il diverso comportamento del Sindaco nel corso del consiglio comunale del 14 marzo, durante il quale egli ha fatto ricorso a toni aggressivi nei confronti dei sindacati, tentando persino di dividerli, e ha minacciato il ricorso al commissariamento della Fondazione. Tale clima di tensione è stato ulteriormente acuitizzato dalle dichiarazioni rilasciate dal dottor Confalonieri e dal maestro Muti alla stampa.

Sulla base di tali eventi, l'assemblea dei lavoratori del Teatro ha approvato ieri, quasi all'unanimità e con una partecipazione straordinaria, un comunicato, di cui mette a disposizione della Commissione un testo scritto, nel quale assume una chiara posizione.

Che i toni da parte del Sindaco non siano migliorati, lo confermano poi le dichiarazioni rese dallo stesso in mattinata.

Conclude affermando che nella vicenda scaligera si è verificato un *vulnus* istituzionale, atteso che la revoca del sovrintendente è avvenuta senza che si chiarisse quali fossero i gravi motivi richiesti dalla normativa.

Il signor ZAMBELLI, segretario generale della FISTel CISL di Milano, stigmatizza anzitutto l'atteggiamento tenuto dal sindaco, che – con le dichiarazioni rese nel corso del consiglio comunale dello scorso lunedì – ha compromesso anche gli sforzi di coloro che tentavano di individuare soluzioni per uscire dalla crisi.

Il problema, esploso in questi giorni, era peraltro radicato da tempo ed il Teatro era ingovernabile da mesi. In proposito, egli deplora inoltre

il comportamento del consiglio di amministrazione che, a suo avviso, ha adottato decisioni ormai tardive, continuando per lungo tempo a puntare su una soluzione di mediazione che non ha funzionato ed ha – fra l'altro – incrinato il rapporto fra i lavoratori ed il Teatro.

Si tratta, egli prosegue, di un errore di fondo che non ha fatto emergere le diverse posizioni e non ha consentito di individuare una soluzione.

Quanto al ventilato commissariamento della Fondazione, egli ritiene che si tratterebbe di una scelta grave, che determinerebbe il blocco della progettazione, con evidenti difficoltà nei confronti dei lavoratori.

Al fine di uscire dall'*impasse*, i sindacati ritengono che non si possa prescindere dalla ricapitalizzazione, che peraltro era già stata preannunciata, nonché da un progetto artistico con la nomina di un direttore artistico ed eventualmente la creazione di un'apposita commissione. Inoltre, ritiene indispensabile apportare modifiche allo statuto della Fondazione dirette ad assicurare un riequilibrio dei poteri all'interno del Teatro, che consenta di dare voce anche alle masse artistiche. Ciò è a suo avviso importante per evitare una privatizzazione esasperata del Teatro che non può essere gestito come una azienda.

Afferma poi che risulta necessario l'intervento, all'interno del confronto in atto, di un soggetto istituzionale, che potrebbe essere il Ministro, ma non il sindaco, atteso l'atteggiamento ostile tenuto nei confronti del sindacato.

Soffermandosi ancora sulle modifiche da apportare alla normativa vigente, egli sottolinea come l'accresciuto coinvolgimento dei privati nel Teatro ha accentuato la necessità di operare un riequilibrio dei poteri fra gli organi della Fondazione. Al riguardo, rileva l'eccessiva rappresentatività all'interno del consiglio di amministrazione dei soggetti privati, che risulta essere indipendente dall'effettivo apporto di capitale, a differenza di quanto invece accade nelle società private.

Giudica del resto incongruente che il sovrintendente, il quale è organo *super partes*, debba rispondere ad un consiglio di amministrazione così composto.

Fa infine presente che sarebbe opportuno ripristinare la rappresentanza, all'interno del consiglio di amministrazione, del settore artistico, ed in particolare dei professori d'orchestra, come accade in altre realtà e come peraltro avveniva alla Scala prima della trasformazione in Fondazione.

Il signor DENTONI, segretario di UILCOM UIL di Milano, intende anzitutto soffermarsi sulle ragioni che hanno condotto all'attuale situazione del Teatro, nonché sulla questione specifica del Teatro degli Arcimboldi.

Quanto al primo aspetto, stigmatizza il mancato accoglimento da parte del consiglio di amministrazione della richiesta delle organizzazioni sindacali di avviare un confronto prima di adottare decisioni definitive, che poi furono prese il 14 febbraio scorso.

In proposito, lamenta altresì la mancata disponibilità al confronto da parte del sindaco, che preferì attendere le determinazioni del consiglio di amministrazione.

La decisione di revocare l'incarico del dottor Fontana e di nominare il maestro Meli hanno determinato un *vulnus* istituzionale, non rispettando l'equilibrio istituzionale fra il sovrintendente, il direttore musicale ed il direttore artistico.

Solo di recente, nei colloqui intercorsi con il sindaco, nonché dall'intervento dello stesso al consiglio comunale e dalle dichiarazioni del vice presidente Ermolli al consiglio di amministrazione, si è peraltro appreso che il direttore musicale aveva chiesto la sostituzione del sovrintendente Fontana.

Si sono inoltre dovute attendere le dichiarazioni del sindaco rese lo scorso 14 marzo per apprendere dell'esistenza di forti divergenze fra il sovrintendente e il direttore musicale, in atto da lungo tempo, che sino a quel momento non erano state tuttavia rese note.

Con riferimento alle possibili divergenze gestionali, tiene a precisare che esse non dovrebbero riguardare la questione del Teatro degli Arcimboldi, realizzato dalla Pirelli in cambio di oneri di urbanizzazione che la società avrebbe dovuto corrispondere al comune di Milano.

Al riguardo, ricorda le differenti posizioni fra coloro che ritenevano che la Scala dovesse comunque farsi carico degli Arcimboldi e coloro che esprimevano invece che non si potesse prescindere da risorse aggiuntive.

Sul punto, rammenta tuttavia che fu lo stesso consiglio di amministrazione a deliberare che il Teatro degli Arcimboldi non sarebbe potuto essere gestito dalla Scala per sempre. Si tratta pertanto di una decisione, ancorché non condivisa dal maestro Meli, che non può certo essere imputata al dottor Fontana.

In proposito, coglie l'occasione per rappresentare la posizione sindacale, contraria ad attribuire alla Scala il Teatro degli Arcimboldi, in considerazione delle già evidenti difficoltà economiche connesse alla gestione della sede del Piermarini.

In effetti, egli ribadisce conclusivamente che il vero problema è stato il mancato rispetto dell'equilibrio istituzionale fra gli organi della Fondazione, ognuno con compiti e funzioni ben definiti e distinti; per questo motivo le organizzazioni sindacali chiedono la revoca degli atti compiuti dal consiglio di amministrazione, che ha gestito in modo insoddisfacente la questione scaligera da oltre un anno e mezzo.

Seguono ulteriori quesiti dei senatori.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) prende atto che nelle audizioni finora svolte sul tema in oggetto è emersa con chiarezza l'assoluta mancanza di trasparenza che ha caratterizzato la vicenda. Chiede quindi se, anche a giudizio delle organizzazioni sindacali, occorra ora imporre un'effettiva trasparenza con particolare riferimento alle scelte economiche. In

questo momento, il bilancio della Fondazione presenta, del resto, il problema del futuro del Teatro degli Arcimboldi. In proposito, il neo sovrintendente Meli ha riferito, nei giorni scorsi, che a suo giudizio gli Arcimboldi dovrebbero fare parte della Fondazione Teatro alla Scala ed ospitare programmazioni storiche di quest'ultima, nonché dare ospitalità a nuove produzioni e promuovere scambi con altre istituzioni. In tale progetto, gli Arcimboldi costituirebbero la seconda sede prestigiosa della programmazione scaligera, con un'incidenza sui costi che occorre tuttavia valutare con attenzione. Inoltre, si pone la questione degli ospiti in residenza, con particolare riferimento ai *musical* o al teatro danza. Ella invita pertanto le organizzazioni sindacali ad esprimersi in merito, ed in particolare sull'utilità che tale progetto avrebbe ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico.

Replica il signor MALATESTA, segretario della FIALS CISAL, a giudizio del quale è quanto meno azzardato per il Teatro alla Scala tenere aperte due sedi, di cui una (quella degli Arcimboldi) costosissima. Tale ipotesi configge inoltre con l'investimento fatto nella sede storica del Piermarini, finalizzato fra l'altro a consentire un numero maggiore di rappresentazioni e soddisfare tutte le richieste degli amanti della lirica.

Per il Teatro degli Arcimboldi è invece preferibile prevedere una fondazione autonoma, cui il Teatro alla Scala possa partecipare ma in minima parte. Ciò consentirebbe effettivamente uno sbocco professionale ai giovani artisti, senza coinvolgere responsabilità di gestione per il Teatro alla Scala.

Egli coglie altresì l'occasione per rispondere ad un quesito posto nella seduta dell'8 marzo scorso dal senatore Tessitore con riferimento ai rapporti con la Filarmonica. Al riguardo, si impegna a trasmettere quanto prima la documentazione relativa alla convenzione fra quest'ultima e il Teatro alla Scala. A suo giudizio, la Filarmonica è stata peraltro una grande intuizione del maestro Abbado, che da venticinque anni contribuisce significativamente al buon andamento del Teatro alla Scala.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) chiede se, a fronte dell'esigenza di chiudere la sede storica per svolgere gli indispensabili lavori di restauro, sia stato ragionevole aprirne una nuova, sul cui futuro ora ci si interroga, ovvero sarebbe stato preferibile indirizzare le maestranze del Teatro alla Scala verso *tournee* all'estero.

Il senatore BISCARDINI (*Misto-SDI-US*) prende anzitutto atto che le organizzazioni sindacali hanno chiesto le dimissioni del consiglio di amministrazione, del maestro Muti e del neo sovrintendente Meli.

Con riguardo agli ultimi due, ne comprende le ragioni atteso che la crisi è scoppiata quando due dei tre pilastri della Fondazione si sono coalizzati per eliminare il terzo e quindi un loro passo indietro potrebbe contribuire a riportare la situazione in equilibrio.

Con riferimento invece alla richiesta di dimissioni del consiglio di amministrazione, si domanda quali siano le prospettive coltivate dalle organizzazioni sindacali, che pure si sono dichiarate contrarie al commissariamento della Fondazione.

Quanto al futuro del Teatro degli Arcimboldi, egli tiene a precisare che effettivamente la scelta di trasferire in quella sede l'attività del Teatro alla Scala durante i due anni di chiusura per ristrutturazione fu preceduto da un dibattito che si concluse appunto con la scelta di una sede diversa dove proseguire la programmazione ordinaria. A cose fatte, è peraltro legittimo domandarsi se se ne poteva fare a meno.

A fronte poi delle diverse ipotesi di utilizzazione futura della nuova sede, una sostenuta dall'ex sovrintendente Fontana e l'altra dal neo sovrintendente Meli, egli prende atto dell'opinione dominante secondo cui il Teatro alla Scala non sarebbe in grado di accollarsi i costi di gestione diretta. Chiede tuttavia se una scelta in questo senso sarebbe comunque opportuna sul piano della politica culturale ed in particolare se a giudizio delle organizzazioni sindacali il Teatro alla Scala avrebbe un interesse a proporre musica alternativa.

Risponde anzitutto il signor ALBORI, segretario della SLC CGIL di Milano, il quale lamenta in primo luogo che il consiglio di amministrazione cambi continuamente orientamento, riaprendo la discussione su tematiche che sembravano risolte.

Osserva inoltre che coloro i quali si fanno promotori di un aumento vertiginoso delle rappresentazioni non corroborano le proprie tesi con alcuno studio o analisi. In particolare, rileva che il raddoppio degli spettacoli può ben essere un obiettivo, ma solo a condizione che il bacino di utenza sia idoneo a soddisfarlo. Con riferimento alla stagione scaligera, occorre invece ricordare che non tutti gli spettacoli registrano il tutto esaurito.

In una breve interruzione, il senatore BISCARDINI (*Misto-SDI-US*) chiede se esistano indagini sulle potenzialità di pubblico pagante nel caso di raddoppio degli spettacoli del Teatro alla Scala.

Riprende il signor ALBORI chiarendo che la risposta è evidentemente diversa se si fa riferimento ad una programmazione alternativa presso il Teatro degli Arcimboldi. Ciò determina tuttavia un rilevante problema di costi, oltre che di coerenza con la tradizione scaligera.

Quanto alle attività del Conservatorio e dell'Accademia, osserva poi che i programmi europei da cui dipendono sono attualmente in fase di riorganizzazione e non senza difficoltà. Né va dimenticato che, a seguito delle dimissioni dell'assessore Carrubba, si tratta di organismi privi di dirigenza. Invita pertanto a risolvere tale problema con priorità, soprattutto in considerazione della rilevante attività svolta.

Richiamando infine le esigenze di mediazione da più parti sollevate, dichiara di convenire a condizione che siano presenti significativi elementi

di garanzia. Non va infatti dimenticato che la responsabilità della vicenda ricade interamente sugli organi di gestione della Fondazione. Le organizzazioni sindacali, se hanno un torto, è stato quello di ritardare di affrontare il problema, sperando che gli organi di gestione fossero in grado di risolverlo. Il 1° dicembre scorso, nell'incontro avuto con il sindaco Albertini, sollevavano del resto la questione del futuro del Teatro, della sua programmazione artistica, dei nodi di bilancio. Gli organi di gestione hanno invece tenuto i sindacati completamente all'oscuro della vicenda, nonostante la buona volontà dimostrata in occasione dell'apertura della stagione presso la sede ristrutturata, che era ancora un cantiere aperto.

Conferma pertanto la disponibilità dei sindacati alla mediazione, purché accompagnata da elementi di garanzia. Ritiene tuttavia che si tratta di una strada che poteva essere imboccata prima, anziché assumere i toni dell'aggressione.

Il presidente ASCIUTTI rileva che la situazione è ben lungi dall'essere risolta, anche nel caso di un collettivo passo indietro. I problemi sembrano infatti assai più ampi del mero scontro fra personalità.

Con particolare riferimento al futuro degli Arcimboldi, chiede se a giudizio delle organizzazioni sindacali anche questo sia stato un motivo di divergenza di opinioni fra l'ex sovrintendente Fontana e il maestro Muti che, ricorda, hanno convissuto serenamente per ben tredici anni.

Il signor MALATESTA, segretario della FIALS CISAL, ritiene che lo scontro fra due figure di vertice del Teatro non sia stato determinato dal futuro degli Arcimboldi. Le divergenze di opinione riguardavano piuttosto la programmazione artistica e la sua gestione.

Il signor COPPOLA, della RSA SLC CGIL, precisa che le organizzazioni sindacali hanno chiesto le dimissioni del consiglio di amministrazione solo a seguito della scelta di quest'ultimo di «dimissionare» i lavoratori della Scala, dopo una lunga tradizione di scelte condivise. Tale dispregio delle abituali forme di rispetto e confronto è dipeso, a suo giudizio, dalla evidente insensibilità culturale del sindaco, che non ha mai operato per ricomporre i conflitti ma solo per vincere. Ciò, senza rammentare che il Teatro alla Scala non è un'azienda, ma un bene comune.

Del resto, ciò che poteva essere rimproverato all'ex sovrintendente Fontana è di non aver difeso l'autonomia della Fondazione all'interno e all'esterno. In tal caso, si doveva però contestualmente rimproverare a qualcun altro di aver occupato uno spazio indebito. Ciò non è tuttavia accaduto e le conseguenze sono a tutti note.

Sollecita pertanto un consiglio di amministrazione portatore di cultura umanistica, atteso che a suo giudizio sono le persone a fare la differenza e non il mero dettato legislativo.

Il signor ZAMBELLI, segretario generale della FISTEL CISL di Milano, conviene sulle esigenze di trasparenza, rispetto alle quali sono tuttavia imprescindibili dati inequivoci.

Risponde indi al senatore Dalla Chiesa che la chiusura totale della programmazione scaligera avrebbe probabilmente determinato un rallentamento intollerabile delle attività. Quanto poi all'opportunità di trasferire la programmazione agli Arcimboldi, i giudizi sono evidentemente diversi.

Al senatore Biscardini risponde poi che la richiesta di dimissioni del consiglio di amministrazione era volta a ottenere un gesto distensivo, non certo risolutivo. È evidente infatti che il disposto legislativo resta immutato e ciò impedirebbe modifiche sostanziali nell'immediato. Si tratterebbe tuttavia di un segnale politico, cui potrebbe far seguito un proficuo dibattito sui contenuti.

Il signor DENTONI, segretario della UILCOM UIL di Milano, rispondendo alla domanda del presidente Ascutti sui motivi dello scontro fra l'ex sovrintendente Fontana e il maestro Muti, riporta la versione data dal sindaco Albertini nel consiglio comunale del 14 marzo scorso, in cui ha fatto riferimento a manchevolezze sotto il profilo della cooperazione internazionale, della direzione artistica, della presenza di grandi interpreti e dei contratti con le maggiori case discografiche.

Sull'invito sotteso all'intervento del senatore Biscardini ad abbassare i toni, replica indi che le organizzazioni sindacali si sono impegnate in tal senso, ma gli organi di gestione della Fondazione hanno risposto denigrando i lavoratori. È diventato pertanto inevitabile denunciare il sindaco e il neo sovrintendente per la diffusione di documentazioni false in ordine al personale. Conferma pertanto la disponibilità delle organizzazioni sindacali al dialogo, a condizione che analoga disponibilità sia dimostrata da tutti i protagonisti della vicenda.

Riprende conclusivamente al parola il signor ALBORI, segretario della SLC CGIL di Milano, il quale invita a non dimenticare che il Teatro alla Scala è un bene comune, di cui nessuno può appropriarsi, tanto più a fronte dell'elevata percentuale pubblica del suo patrimonio, pari al 30 per cento.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per il contributo offerto. Dichiarata indi conclusa l'audizione e rinviata il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

412^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***TURRONI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giorgio Gilli e l'ingegner Paolo Romano, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Società metropolitana acque Torino S.p.A.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TURRONI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista; ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della «legge Galli»: audizione di rappresentanti della Società metropolitana acque Torino S.p.A. (SMAT)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 10 marzo scorso.

Il dottor GILLI, evidenzia preliminarmente come il quadro normativo, avviato con la legge n. 36 del 1994, abbia puntato alla riarmonizzazione del comparto idrico e alla concezione di un servizio idrico integrato volto al recupero delle acque in modo che esse siano restituite all'ambiente in condizioni migliori rispetto al momento in cui esse sono captate.

Con riferimento alla situazione della regione Piemonte e dell'ambito territoriale n. 3 sottolinea che di esso fanno parte 306 comuni che presentano situazioni tra di loro differenziate in quanto sono raggruppate realtà metropolitane con altre pedemontane e montane. È inoltre significativo che l'ATO n. 3 assorba circa il 50 per cento della popolazione complessiva del Piemonte e coincida con un'area dove sono presenti le principali attività produttive della regione.

A partire dall'anno 2000 si è così realizzato un programma lungimirante, diretto ad istituire un soggetto che curasse la depurazione ed il collettamento delle acque; per effetto della normativa vigente, si è proceduto a creare un nuovo soggetto – la Società metropolitana acque Torino (SMAT) – dalla fusione del preesistente acquedotto metropolitano e degli altri consorzi di depurazione. La SMAT nacque con l'ambizione di divenire il soggetto unico gestore del servizio idrico integrato nell'ATO n. 3, sebbene questa posizione non sia stata ancora effettivamente raggiunto per la presenza nell'area del Pinerolo di un altro soggetto. È poi significativo che la fusione di soggetti preesistenti nella SMAT non ha determinato esuberi di personale ed anzi si è risolta in una serie di vantaggi occupazionali. Attualmente l'Azienda riesce a raccogliere più dell'80 per cento delle acque trattate ed in essa confluiscono circa 200 dei 300 comuni facenti parte dell'ATO n. 3.

Il senatore RIZZI (FI) chiede ai soggetti auditi chiarimenti sui bilanci della società da loro gestita.

Il dottor GILLI rileva che i bilanci della SMAT sono stati chiusi in pareggio.

Interviene quindi l'ingegner ROMANO che ripercorre innanzitutto l'evoluzione della cosiddetta «legge Galli» che fino al 2000 non ha ricevuto una larga applicazione, come dimostrato dal numero esiguo di ambiti territoriali ottimali costituiti. L'ATO n. 3 della regione Piemonte è stato infatti insediato nell'anno 2000 ed il relativo piano d'ambito è diventato operativo dal 2003. Pertanto, il sistema non è ancora a pieno regime, anche se il *trend* degli investimenti è in crescita e la società è in grado di offrire il servizio con tariffe assai contenute.

Confrontando la situazione gestionale preesistente ed attuale si potrà notare che se in passato vi era un elevato numero di soggetti gestori oggi invece il numero degli stessi è fortemente diminuito, con l'ulteriore dato che la SMAT serve più dell'80 per cento dei comuni. L'esperienza della SMAT induce poi a svolgere qualche considerazione sull'esigenza dell'affidamento diretto a società pubbliche: infatti, è rilevante che la SMAT sia nata dall'aggregazione volontaria da parte dei comuni ed abbia permesso non solo di garantire un servizio con tariffe tra le più basse d'Italia e d'Europa, ma ha anche consentito la valorizzazione del patrimonio imprenditoriale locale, fornendo maggiori garanzie di indirizzo e controllo su un servizio pubblico essenziale. Inoltre, il valore assai contenuto della

tariffa deve anche tener conto del peso dei cosiddetti oneri indiretti, di tipo extragestionale, che sono pari all'incirca al 20 per cento; per oneri indiretti si intendono alcuni addendi destinati alle comunità montane, alla copertura di mutui preesistenti, nonché ai trasferimenti ai comuni per l'uso delle infrastrutture. Tali oneri – soprattutto l'ultimo, avente carattere di fiscalità – devono essere scorporati dall'entità della tariffa per avere il costo effettivo del servizio fornito.

L'evoluzione del fatturato e della manodopera impiegata permette di svolgere ulteriori considerazioni positive in quanto si prevede di raggiungere nel 2005 un fatturato di 205 milioni di euro ed un numero di dipendenti che oltrepasserà le 1000 unità. È inoltre significativo che il gruppo SMAT abbia col tempo acquisito una serie di partecipazioni nella regione Piemonte ed abbia di recente acquisito l'Acque potabili S.p.A., una delle società più antiche quotate in borsa per il servizio idrico integrato. Tali acquisizioni non solo permetteranno di accrescere le quote di mercato, ma aiuteranno a promuovere un'industria tecnologica dell'acqua che risulta ancora poco sviluppata nel Paese. In conclusione, l'esperienza positiva della SMAT dovrebbe indurre il legislatore a garantire ai soggetti gestori un quadro normativo maggiormente stabile che, allentando vincoli ed adempimenti burocratici, consenta di sviluppare nel modo migliore il servizio idrico integrato.

Il senatore ZAPPACOSTA (*AN*), prendendo spunto dalla realtà centro-meridionale dove si registrano ingenti perdite di risorse idriche nelle reti acquedottistiche e fognarie, chiede ai soggetti auditi se anch'essi nella loro attività si confrontano con questo problema e in quale maniera esso viene superato.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*), dopo avere ringraziato i rappresentanti della SMAT per la relazione svolta e l'illustrazione dei risultati raggiunti dalla società, ritiene utile che sia recepita l'osservazione di rendere maggiormente stabile il quadro normativo nel quale operano i gestori del servizio idrico integrato in modo da poter effettivamente ridurre l'onere derivante da un numero eccessivo di vincoli ed adempimenti. Coglie quindi l'occasione per chiedere ai soggetti auditi alcune riflessioni sulle difficoltà che ancora rischiano di bloccare tale settore di mercato, pregiudicando i risultati acquisiti da aziende come la SMAT.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) chiede se nelle aree dove non è operativo un gestore unico il servizio idrico integrato viene assicurato da terzi o dagli stessi comuni. Inoltre, sollecita alcuni chiarimenti in merito alla possibilità che i risultati positivi degli esercizi finanziari incidano sulle tariffe, consentendone una diminuzione.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) reputa assai positiva l'odierna audizione che ha confermato le posizioni critiche che la sua parte politica ha spesso rivolto nei confronti dell'affidamento a soggetti privati di servizi

strategici. I risultati conseguiti dalla SMAT dimostrano che le aziende pubbliche, quando sono governate in modo serio, possono contenere i costi e rendere efficienti i processi industriali, aumentando gli investimenti. Tali considerazioni inducono quindi a sollevare forti perplessità sulle politiche di privatizzazione adottate negli anni precedenti che hanno spesso creato gravi problemi. Pertanto, non può essere ritenuto un buon segnale quello proveniente dal Ministero dell'ambiente, il quale sembrerebbe proprio mettere in discussione gli affidamenti a società pubbliche come la SMAT.

Il dottor GILLI fa presente che nell'ATO n. 3 le perdite di risorse idriche sono all'incirca del 20 per cento, ma si tratta di una quota fisiologica legata alla vetustà delle infrastrutture e alla capacità tecnologica nel controllare tali perdite. Rileva poi che gli utili conseguiti nel corso degli esercizi sono di entità simbolica e pertanto non possono essere reinvestiti per un reale abbattimento delle tariffe. In ogni caso, il bilancio della SMAT si basa su un progetto che mira al pareggio nei conti e alla solidità dell'impresa. Infine, concorda sul fatto che l'affidamento di un servizio essenziale ed alienabile, come quello idrico, a soggetti pubblici, possa considerarsi la soluzione migliore anche perché gli investitori stranieri sembrano interessati più alle infrastrutture che alla gestione vera e propria. L'attività condotta dalla SMAT, anche attraverso la creazione di una società di progettazione, si prefigge l'obiettivo di formare un ceto imprenditoriale nel settore del servizio idrico integrato, con evidenti riflessi positivi sulla competitività.

L'ingegner ROMANO evidenzia che con alcune recenti circolari emanate dal Ministero dell'ambiente si tenta una riforma dell'attuale sistema che regola il servizio idrico integrato, con un maggior coinvolgimento dei soggetti costruttori rispetto ai gestori.

Il presidente TURRONI, dopo aver ringraziato i soggetti auditi, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Vicepresidente
Antonio MONTAGNINO

indi del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza

Audizione del Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, ministro plenipotenziario Adriano Benedetti

(Svolgimento e rinvio)

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione del Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, ministro plenipotenziario Adriano Benedetti.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Svolge un'ampia relazione Adriano BENEDETTI, *Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, e il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U), ai quali risponde Adriano BENEDETTI, *Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, essendo riprese le votazioni nell'Assemblea della Camera, la seduta della Commissione deve essere sconvocata. Ringrazia, pertanto, il ministro plenipotenziario Benedetti e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL FORUM DEL SOSTEGNO A DISTANZA
UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

441^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(3296) *Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santachè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri
(Parere alla 8^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è stato rinviato il seguito dell'esame delle proposte 1.0.1 e 1.0.2. Fa presente altresì che a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto-legge n. 35 del 2005 recante un piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, cosiddetto «decreto-legge sulla competitività», le somme indicate a copertura delle suddette proposte emendative non sono allo stato disponibili. Propone pertanto di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,30.